



Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

PNAA 2015 -2017 Il sistema di controllo ufficiale dei mangimi

Ministero della Salute Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari

*Ufficio VII - Alimentazione Animale -
Dr. Carmelo CICERO

Perugia 20 ottobre 2107



DIREZIONE GENERALE SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 1 - Affari generali

Ufficio 2 - Epidemiologia e anagrafi degli animali, coordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZZSS)

Ufficio 3 - Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Ufficio 4 - Medicinali veterinari



Ufficio 5 - Fabbricazione medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario

Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria

Ufficio 7 - Alimentazione animale

Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF)

UVAC-PIF - Uffici veterinari per gli Adempimenti Comunitari e UVAC-PIF Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari e Posti di Ispezione Frontalieri

PERSONALE UFFICIO VII

Dott. Carmelo Cicero

D.ssa Contu Laura

D.ssa Capuano Donatella


D.ssa Pitrantonio Francesca

Dr. Paoli Luca

Dr. Monteleone Domenico


Dott. Collu Marco

*DIREZIONE GENERALE SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
UFFICIO VII- alimentazione animale -
Dr. Carmelo Cicero*

Principali forme giuridiche


- ♣ **Direttive:**
sono indirizzate agli Stati membri che scelgono la forma e il metodo dei provvedimenti con cui recepirle nell'ordinamento giuridico nazionale
- ♣ **Regolamenti:**
atti vincolanti (in tutte le sue parti) per tutti gli Stati membri
- ♣ **Decisioni:**
provvedimenti individuali (i soggetti a cui sono indirizzati devono essere singolarmente specificati)
- ♣ **Raccomandazioni:**
non c'è nessun obbligo legale per coloro a cui tale raccomandazione si riferisce ma spesso sono strumenti applicativi utilissimi nel controllo ufficiale



PNAA - normativa di base

- Reg.(CE) n. 999/2001: “eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili”;
- [Regolamento \(CE\)n. 178/2002](#) : stabilisce i principi ei requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
- Regolamento (CE) N. 1829/2003 del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati
- Reg.(CE) n. 1830/2003: del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità , l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati
- Regolamento (CE) N. 1831/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale

5




PNAA- altre norme di riferimento

- [Regolamento \(CE\)n. 882/2004](#): relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
- [Regolamento \(CE\) n. 183 /2005](#): fissa i requisiti di igiene dei mangimi in tutte le fasi della produzione (compresa la produzione primaria), del trasporto e immagazzinaggio e della somministrazione agli animali
- Reg.(CE) n. 834/2007:del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici
- [Regolamento \(CE\) n. 152/2009](#) : che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (G.U.C.E. n. L 54 del 26.2.2009)

(Linee Guida per il campionamento degli alimenti per animali – applicazione del Regolamento (CE) n.152/2009 trasmesse con nota prot. 12381del 2/07/2009.)


6



PNAA- altre norme di riferimento

- **Regolamento (CE) n. 767/2009:** sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003).
- **Reg.(UE) n. 1069/2009:** norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale
- **RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2011** che stabilisce linee guida per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali veterinari


7



PNAA- altre norme di riferimento

- **REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 DELLA COMMISSIONE** del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera
- **REGOLAMENTO (UE) N. 225/2012** : che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 (riconoscimento degli stabilimenti che immettono sul mercato prodotti derivati da oli vegetali e grassi miscelati da utilizzare nell'alimentazione degli animali e per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto di oli, grassi e prodotti da essi derivati e per i relativi test per la diossina)
- **Regolamento (UE) N. 68/2013 DELLA COMMISSIONE** del 16 gennaio 2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi

8




Norme sanzionatorie (1)

- ▶ D.L.vo n. 90, 3 marzo 1993: attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità. (G.U.R.I. n. 78 del 3/04/1993) art.16.

- ▶ D.Lvo 10 maggio 2004, n. 149: attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

- ▶ D.Lvo 21 febbraio 2005, n. 36 : disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (G.U.R.I. n. 63 del 17 marzo 2005).

9



Norme sanzionatorie (2)

- ▶ D. Lvo 21 marzo 2005, n.70: disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati; (G.U.R.I. n. 98 del 29/04/2005)

- ▶ D. Lvo. 5 aprile 2006 n. 190: che introduce la disciplina sanzionatoria per le violazioni al Regolamento (CE) n. 178/2002. 118 del 23/05/2006).

- ▶ Decreto Legislativo n. 142 del 12 novembre 2009 : "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi"

- ▶ Decreto Legislativo 3 febbraio 2017, n. 26: Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi.



ELABORAZIONE DEL PIANO NAZIONALE ALIMENTAZIONE ANIMALE



REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

- considerando(34)

Per realizzare un approccio uniforme e globale in materia di controlli ufficiali, gli Stati membri dovrebbero stabilire e applicare piani di controllo nazionali pluriennali che siano elaborati :

1. conformemente agli orientamenti generali elaborati a livello comunitario;
2. per promuovere strategie nazionali coerenti;
3. che tengano conto delle priorità in base ai rischi;
4. Con un approccio completo e integrato ai sistemi di controllo, nel suo complesso.




**REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1: CAMPO DI APPLICAZIONE


*«IL PRESENTE REGOLAMENTO FISSA LE REGOLE GENERALI PER
L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI INTESI A VERIFICARE LA
CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE»*



Cos'è il PNAA

**LO STRUMENTO CHE A LIVELLO
NAZIONALE :**

**DETERMINA TUTTE LE AZIONI ATTE AD ASSICURARE UN ALTO LIVELLO
DELLA SALUTE ANIMALE (ALIMENTAZIONE SICURA PER GLI ANIMALI
COMPRESO GLI ANIMALI DA COMPAGNIA) E QUINDI DELLA SICUREZZA
DEI PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE ANIMALE**




14

Finalità del PNAA

- ✓ ASSICURA, IN ACCORDO A QUANTO STABILITO DAL **REGOLAMENTO (CE) 178/2002** E DAL **REGOLAMENTO (CE) 882/2004**, UN SISTEMA DI CONTROLLO DEI MANGIMI ZOOTECNICI E PER ANIMALI DA COMPAGNIA LUNGO L'INTERA FILIERA
- ✓ FORNISCE GARANZIE DI SALUBRITÀ E DI SICUREZZA DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE.
- ✓ CONTIENE TUTTI I RIFERIMENTI TECNICO-APPLICATIVE DELLE NORME VIGENTI NEL SETTORE DEI MANGIMI (NAZIONALI ED EUROPEE)

15





Applicazione del PNAА 2015/2017 (1)

IL PNAА TIENE CONTO :

- DELL'AGGIORNAMENTO ED IL CONSEGUENTE ADATTAMENTO ALLA NORMATIVA DEI NUOVI ORIENTAMENTI COMUNITARI
- DEGLI SVILUPPI SCIENTIFICI
- MANIFESTARSI DI NUOVI RISCHI ALIMENTARI (ES. NUOVE MATERIE PRIME DERIVANTI DAI PROCESSI DI ESTRAZIONE, ECC..)
- ALLERTA (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE DERIVATE DALL'IMPORTAZIONE DEI MANGIMI)
- ALTRI ASPETTI CHE COINVOLGONO I SERVIZI VETERINARI (ORGANI DI CONTROLLO UFFICIALE) EVIDENZIATI NEL CORSO DEGLI AUDIT DI SETTORE SVOLTI SUL TERRITORIO.

17




Applicazione del PNAА 2015/2017 (2)

IL PNAА FORNISCE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME I **CRITERI NECESSARI** PER ORGANIZZARE A LIVELLO LOCALE LE **ATTIVITÀ DI CONTROLLO UNIFORME:**

- ✓ **FREQUENZE ISPETTIVE MINIME PRESSO GLI OSM (OPERATORI DEL SETTORE DEI MANGIMI)**
- ✓ **NUMERO MINIMO DI CAMPIONI DI MANGIME DA PRELEVARE**
- ✓ CRITERI DI RIPARTIZIONE
- ✓ MODALITÀ E TEMPISTICHE DI RENDICONTAZIONE DEI DATI AL MINISTERO DELLA SALUTE


18



Programmazione dell'attività del PNAA

TALE ATTIVITÀ TIENE CONTO:

- 1 DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTA NEGLI ANNI PRECEDENTI**
- 2 SULL' ANAGRAFE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE DEI MANGIMI (AI SENSI DEL REG.(CE)183/2005).**
- 3 DELLE NORMATIVE COMUNITARIE E NAZIONALI PERTINENTI**



19



PNAA 2015/2017 EXTRAPIANO

LE REGIONI ED ALLE P. A., POSSONO AMPLIARE GLI OBIETTIVI DEL PIANO, SE PARTICOLARI ESIGENZE REGIONALI LO NECESSITANO:

ATTIVITA' EXTRAPIANO

TALE ATTIVITÀ CONSISTE:

- ACCRESCIUTA ATTIVITÀ DI VIGILANZA ISPETTIVA (ISPEZIONI PROPRIAMENTE DETTE PRESSO GLI OSM)**
- PRELIEVO DI CAMPIONI SUPERIORE A QUELLO INDICATO NEL PNAA**



20



Piani Alimentazione Animale Regionali (PRAA) 2015/2017

REGIONI E LE PP. AA.

♣ **PREDISPOSIZIONE E ED ADOZIONE DI UN PIANO REGIONALE (PRAA), CHE DEVE ESSERE TRASMESSO AL MINISTERO, UFFICIO VII - ALIMENTAZIONE ANIMALE ENTRO MAX. 60 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE, PER UNA VALUTAZIONE DI MERITO.**



21



Articolo 6 (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio)

•TUTTO IL PERSONALE DEPUTATO AI CONTROLLI UFFICIALI :

A) RICEVA, PER IL PROPRIO AMBITO DI COMPETENZA, UNA FORMAZIONE ADEGUATA CHE GLI CONSENTA DI ESPLETARE I PROPRI COMPITI CON COMPETENZA E SVOLGERE I CONTROLLI UFFICIALI IN MODO COERENTE. TALE FORMAZIONE COPRE, A SECONDA DEI CASI, GLI AMBITI DI CUI ALL'ALLEGATO II, CAPO I;

B) SI MANTENGA AGGIORNATO NELLA SUA SFERA DI COMPETENZE E RICEVA, SE DEL CASO, UN'ULTERIORE FORMAZIONE SU BASE REGOLARE;

C) ABBAIA LA CAPACITÀ DI PRATICARE LA COOPERAZIONE MULTIDISCIPLINARE.




AUDIT REGIONALI

LE REGIONI E LE PA, SONO TENUTE A PROGRAMMARE UN PROGRAMMA DI AUDIT PRESSO LE AA.SS.LL. (REGOLAMENTO(CE) N. 882/04, ART.4, PAR. 6)

LE AUTORITÀ COMPETENTI PROCEDONO AD EFFETTUARE AUDIT INTERNI O POSSONO FAR ESEGUIRE AUDIT ESTERNI, E PRENDONO LE MISURE APPROPRIATE ALLA LUCE DEI LORO RISULTATI, PER VERIFICARE CHE SI STIANO RAGGIUNGENDO GLI OBIETTIVI DEL PRESENTE REGOLAMENTO. TALI AUDIT SONO SOGGETTI AD UN ESAME INDIPENDENTE E SONO SVOLTI IN MODO TRASPARENTE.



23



PNAA – Livelli Essenziali di Assistenza

IL PNAA È UNO DEI PROGRAMMI DI ATTIVITÀ VALUTATI NELL'AMBITO DEL "TAVOLO LEA" (LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA) CHE HA COME OGGETTO DI SPECIFICI INDICATORI ALCUNI DEGLI OBBLIGHI STABILITI

D A L L O S T E S S O P N A A

24



CONTROLLI UFFICIALI DEL PNAА 2015-2017

La programmazione dei controlli ufficiali si articola in un'attività di :

MONITORAGGIO

SORVEGLIANZA




✓ Programmazione dell'attività del PNAА CONTROLLI UFFICIALI

- **“monitoraggio”**
sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di ottenere un quadro d'insieme della conformità alla normativa in materia di mangimi, alimenti e benessere animale (*ex sorveglianza*)
- **“sorveglianza”**
l'osservazione approfondita di una o più aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, degli OSM e degli OSA e delle loro attività (*ex vigilanza*).



26



Organizzazione del PNAA

IL PNAA PREVEDE N. 3 SEZIONI:

- 1) PARTE GENERALE:**
OVE VENGONO ENUNCIATE LE FINALITÀ, GLI OBIETTIVI, LE COMPETENZE, LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ REGIONALE E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO;
- 2) PARTE TECNICO-APPLICATIVA:**
SUDDIVISA PER CAPITOLI (N. 8) RELATIVI AI CONTROLLI SPECIFICI DA EFFETTUARE SUI MANGIMI;
- 3) MODULISTICA**

27



PNAA 2015/2017

CAPITOLI: SONO PREVISTI 8 CAPITOLI:

1. Cap. 1) Piano di Controllo ai fini della profilassi della BSE
2. Cap. 2) Piano di Controllo degli Additivi e dei Principi Farmacologicamente Attivi
3. Cap. 3) Piano di controllo sulla presenza di Diossine, Pcb Diossina-Simili, Pcb non Diossina-Simili
4. Cap. 4) Piano di Controllo della contaminazione da Micotossine
5. Cap.5) Piano di Controllo della presenza di contaminati inorganici e composti azotati, composti organoclorurati e radionucleidi
6. Cap.6) Piano di Controllo della contaminazione microbica da *Salmonella spp*
7. Cap.7) Piano di controllo sulla presenza di Organismi Geneticamente Modificati
8. Cap.8) Controlli all'importazione

28

✓ PNAA 2015- 2017

CAPITOLO N.1

- **PIANO DI CONTROLLO AI FINI DELLA PROFILASSI DELLA BSE**

➤ **PROGRAMMA DI MONITORAGGIO 750 CAMPIONI**
(CON PRELIEVI IN AZIENDE BOVINE DA LATTE O LINEA VACCA- VITELLO STATISTICAMENTE RAPPRESENTATIVO)

➤ **PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA 1500 CAMPIONI**
LUNGO TUTTA LA FILIERA;

N° campioni Az. Ruminanti	N° campioni Az. Non ruminanti	N° campioni Az. Acquacoltura	N° campioni Filiera
300	300	300	600

✓ PNAA 2015- 2017



Capitolo n.2

Controllo degli Additivi e dei Principi Farmacologicamente Attivi

- Attività di **monitoraggio** degli additivi nutrizionali e composti di oligoelementi: **n. 500 campioni.**

Ferro Vitelli	Manganese Avicoli	Rame			Selenio Bovini	Zinco	
		Avicoli	Ovicaprini	Suini		Avicoli	Suini
50	50	60	60	60	100	60	60

- Attività di **sorveglianza** sull'utilizzo di coccidiostatici e principi farmacologicamente attivi: **n. 3000 campioni**



PNAA 2015- 2017

CAPITOLO N.5
CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CONTAMINANTI INORGANICI, COMPOSTI AZOTATI, COMPOSTI ORGANOCLORURATI, E RADIONUCLIDI.

• **ESCLUSIVAMENTE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA: N. 960 CAMPIONI**

Arsenico		Cadmio		Melamina		Mercurio		Nitriti	Pesticidi			Piombo		GTH	Radionuclidi	Totale	
Suini	Avicoli	Acquacoltura	Ruminanti	Equini	An. Compagnia	Ovaiole	Acquacoltura	Suini	Bovini latte o misto	Acquacoltura	Avicoli	Bovini da latte	Ovaiole	Ruminanti	Mat. Cat 1 e 2	mat. prime e mangimi	
50	50	60	60	60	50	50	60	60	50	60	60	60	50	50	25	105	960

PNAA 2015- 2017

CAPITOLO N.6
CONTAMINAZIONE DA SALMONELLA SPP

> **ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO: 1000 CAMPIONI**

numero di campioni per semi di soia e derivati	numero di campioni mangimi composti per pollame	numero di campioni mangime composti per suini	Totale
300	100	100	500

> **ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA: N. 500 CAMPIONI**

Animali da compagnia
 > n. 112 campioni da ripartire tra produzione e distribuzione

PNAA 2015- 2017

Capitolo n.7
controllo sulla presenza di OGM
Monitoraggio: n. 345 campioni/anno (240 autorizzati, 105 non autorizzati)

Ricerca OGM autorizzati	Ricerca OGM NON autorizzati	Totale
240	105	345

Sorveglianza: campioni n. 168

PNAA 2015- 2017

CAPITOLO N.8
CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE


➤ **RISERVATO AI PIF**
CONTROLLO SIA DEI MANGIMI DI ORIGINE ANIMALE CHE VEGETALE.



ESECUZIONE DEL PNA

- VERIFICHE ISPETTIVE
- PRELIEVO E ANALISI DI CAMPIONI
- RENDICONTAZIONE

37



Applicazione del PNA
«VERIFICHE ISPETTIVE»

SOPRALLUOGHI ISPETTIVI EFFETTUATI SENZA PREAVVISO:

- ➔ **ISPEZIONI MIRATE:** PROGRAMMATE ANNUALMENTE CON IL PNA SECONDO LE FREQUENZE MINIME.) **campionamento senza sequestro**
- ➔ **ISPEZIONI SU SOSPETTO:** NON PROGRAMMATE MA EFFETTUATE SULLA BASE DI:
 - FONDATA SOSPETTO DI IRREGOLARITÀ;
 - FILONI DI INDAGINE;
 - EMERGENZE EPIDEMIOLOGICHE E/O TOSSICOLOGICHE;
 - EVENTI COMUNQUE STRAORDINARI.**campionamento con sequestro**
- ➔ **ISPEZIONI EXTRAPIANO:** SONO EFFETTUATE SULLA BASE DI:
 - ESIGENZE EPIDEMIOLOGICHE;
 - RICERCHE.**campionamento senza sequestro**

38



Applicazione del PNAA

«VERIFICHE ISPETTIVE»

LE VISITE ISPETTIVE SUGLI OSM DEVONO ESSERE ESEGUITE, PRESSO:

- GLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 REG. (CE)N.183/2005;
- GLI STABILIMENTI REGISTRATI AI SENSI DELL'ART 9 DEL REG. (CE) N.183/2005;
- GLI OPERATORI DEL SETTORE DEI MANGIMI MEDICATI (D.LVO N.90/93);
- GLI OSM CHE PRODUCONO E/O COMMERCIALIZZANO MANGIMI CONTENENTI PROTEINE ANIMALI;
- GLI OSM CHE PRODUCONO E/O COMMERCIALIZZANO PRODOTTI NON CONFORMI NEL TERRITORIO UE.



39



Applicazione del PNAA

«VERIFICHE ISPETTIVE»

LE ISPEZIONI DEVONO CONSISTERE ALMENO NELLA VERIFICA:

- ❖ DEI REQUISITI MINIMI, STRUTTURALI E FUNZIONALI,
- ❖ DELLE METODOLOGIE DI PRODUZIONE, DI LAVORAZIONE, DI TRASFORMAZIONE, DI MAGAZZINAGGIO, DI STOCCAGGIO, DI DISTRIBUZIONE, DI TRASPORTO E DI SOMMINISTRAZIONE;
- ❖ DELLE PROCEDURE E DEGLI ACCORGIMENTI FINALIZZATI AD EVITARE LE CONTAMINAZIONI FISICHE, CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE, E CROCIATE (PIANI DI AUTOCONTROLLO/ BUONE PRASSI DI PRODUZIONE);
- ❖ DELL'ETICHETTATURA;
- ❖ DEI REGISTRI;
- ❖ DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ DELLE MATERIE PRIME E DEI PRODOTTI;
- ❖ DELLA VERIFICA DEL SISTEMA MESSO IN ATTO PER L'HACCP



40



Applicazione del PNAA

VERIFICHE ISPETTIVE: FREQUENZE

LE FREQUENZE DELLE ISPEZIONI NEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, DEVONO ESSERE STABILITE SULLA BASE DELL'ANALISI DEI RISCHI CHE OGNI MANGIMIFICIO PRESENTA.

➤ A TAL FINE PUÒ ESSERE UTILIZZATO LO STRUMENTO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI IN BASE AL RISCHIO



41



Applicazione del PNAA


VERIFICHE ISPETTIVE: FREQUENZE

UN'ISPEZIONE L'ANNO:

- STABILIMENTI RICONOSCIUTI REG. (CE)N.183/2005 ART.10, COMMA 1, LETTERA A B), C)
- IMPRESE DI PRODUZIONE REGistrate (REG. (CE)N.183/2005 ART.5, COMMA 2)
- IMPIANTI DI PRODUZIONE DI MANGIMI MEDICATI E PRODOTTI INTERMEDI;
- AZIENDE ZOOTECNICHE CHE PRODUCONO MANGIMI MEDICATI PER AUTOCONSUMO;
- LABORATORI DI ANALISI PER AUTOCONTROLLO AZIENDALE O AUTORIZZATI ALL'ESECUZIONE DI ANALISI PER CONTO TERZI;
- STABILIMENTI DI PRODUZIONE DI ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA.
- STABILIM. DI TRASFORMAZIONE DI OLI VEGETALI GREGGI CHE NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REG. CE 852/2004
- STABILIMENTI DI PRODUZIONE BIODISEL
- STABILIMENTI DI MISCELAZIONE GRASSI



42




Applicazione del PNAA

VERIFICHE ISPETTIVE FREQUENZE

UN' ISPEZIONE OGNI DUE ANNI:

- IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI MANGIMI MEDICATI E PRODOTTI INTERMEDI;
- IMPRESE DI COMMERCIALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE REGistrate (REG. (CE)N.183/2005 ART.5, COMMA 2).
- LABORATORI DI ANALISI AZIENDALI O AUTORIZZATI AD ESEGUIRE ANALISI PER CONTO TERZI

PER LE IMPRESE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO (CE) 183/2005, DATO L'ELEVATO NUMERO DEI PRODUTTORI PRIMARI, LE ISPEZIONI DEVONO ESSERE PROGRAMMATE IN AMBITO REGIONALE, IN BASE AL LIVELLO DI RISCHIO (CATEGORIZZAZIONE OSMS)



43




ACCESSIBILITÀ AL PNAA

IL PNAA ED IL RAPPORTO ANNUALE SONO PUBBLICATI SUL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE ALL'INDIRIZZO:

[HTTP://WWW.MINISTEROSALUTE.IT/ALIMENTI/SANITA/SANAPROFONDIMENTO.JSP?LANG=ITALIANO&LABEL=ALIM&ID=442](http://www.ministerosalute.it/alimenti/sanita/sanaprofondimento.jsp?lang=italiano&label=alim&id=442)




44



CONCLUSIONI - CONSIDERAZIONI

- ✓ **INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI NEI QUALI È NECESSARIO UNA MAGGIORE IMPLEMENTAZIONE DEI CONTROLLI**
- ✓ **VALUTAZIONE STANDARD DI PRODUZIONE (CODICI-MANUALI)**
- ✓ **CERTEZZA E QUALITÀ DEI CONTROLLI EFFETTUATI (ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA DEI DATI - CONDIVISIONE DEI RISULTATI DEI CONTROLLI AZIENDALI E DEGLI ENTI DI CERTIFICAZIONE)**
- ✓ **MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI HACCP (CONTROLLO DI PROCESSO)**



CONCLUSIONI – CONSIDERAZIONI

- ✓ **RIMODULAZIONE DEGLI AUDIT REGIONALI SUGLI OPERATORI**
- ✓ **FORMAZIONE:**
 1. **DEGLI OPERATORE DEL SETTORE DEI MANGIMI**
 2. **DEGLI ORGANI UFFICIALE DI CONTROLLO**
- ✓ **MAGGIORE CONDIVISIONE CON LE AUTORITÀ REGIONALI**
- ✓ **INTERSCAMBIO INFORMATIVO CON IL COMANDO NAS**

